

Servizio idrico. Le contromisure del Governo dopo la bocciatura costituzionale

Sull'acqua rimborsi a rischio

■ Gli utenti non serviti dal depuratore dovranno comunque pagare una quota per gli oneri sostenuti dai gestori e non potranno ottenere il rimborso integrale delle somme pagate in precedenza. È quanto prevede la legge di conversione del Dl 208/08, approvata in prima lettura dal Senato, che ripropone in maniera più

IN CONFLITTO

Le limitazioni poste agli indennizzi vanno in senso contrario al diritto stabilito dalla sentenza della Consulta

elaborata la norma che il Governo ha tentato di inserire nel Dl ambiente, poi scomparsa dalla versione ufficiale proprio perché appariva elusiva della sentenza 335/2008 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 gennaio).

Il testo approvato al Senato si

muove su due direttrici: ● il recupero dei costi sostenuti dai gestori per realizzare o completare gli impianti di depurazione, che diventano una «componente vincolata» della tariffa idrica e di conseguenza concorrono a formare il conto finale dovuto dall'utente; ● il rispetto del principio «chi inquina paga», da attuare con successivo Dm cge dovrà quantificare le voci che incidono sulla componente vincolata della tariffa, oltre a prevedere il pagamento di un contributo per chi non è allacciato al servizio di depurazione, quantificando il danno ambientale comunque provocato dagli scarichi non depurati.

La soluzione tracciata dal legislatore sarà più chiara quando verrà approvato il Dm, ma restano le perplessità di un sistema basato principalmente sulle esigenze della finanza pubblica, specialmente sui rimborsi. Per chiudere la situazione il legislatore interviene infatti anche sulla

quantificazione delle somme. Sulla procedura da seguire, è previsto che le somme siano restituite a dal 1° ottobre 2009 ed entro il termine massimo di cinque anni, anche in forma rateizzata. Nel merito, l'importo da rimborsare sarà decurtato dei costi sostenuti dai gestori per realizzare o completare gli impianti di depurazione (cioè la «componente vincolata» della tariffa idrica), previa adozione di un Dm che precisi quali sono le voci che incidono su questo punto.

La soluzione del rimborso parziale appare elusiva della sentenza 335/2008 in quanto il legislatore può toccare aspetti procedurali ma non può limitare il diritto dell'utente al rimborso, facendo così prevalere le esigenze della finanza sui principi del diritto, ponendosi in contrasto al principio di intangibilità del giudicato più volte ribadito dalla stessa Consulta, secondo cui «al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroatti-

va, per annullare gli effetti del giudicato» (Corte costituzionale n. 282/2005).

Resta poi la questione sul termine retroattivo dei rimborsi, rimandata alle determinazioni del ministro dell'Ambiente e dei gestori. Al riguardo la Corte dei Conti Lombardia (parere 25/2009; si veda Il Sole 24 Ore del 16 febbraio) ha affermato la tesi della prescrizione quinquennale, non ritenendo configurabile l'indebito oggettivo, contrariamente a quanto invece affermato dalla Corte dei Conti Molise (parere 3/2009) secondo cui le somme incassate dall'ente - in assenza di una effettiva controprestazione - sono da ritenere "sine causa" e quindi l'utente può chiedere la restituzione delle stesse entro il termine di prescrizione ordinaria. Quest'ultimo orientamento risulta peraltro conforme a decisioni della Cassazione sugli effetti retroattivi della pronuncia d'incostituzionalità, fermo restando che la prescrizione ordinaria decennale non può andare oltre la data di introduzione del regime tariffario (3 ottobre 2000).

G. Deb.

